Commissione europea

Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito

Un rapporto nuovo, con grandi cambiamenti

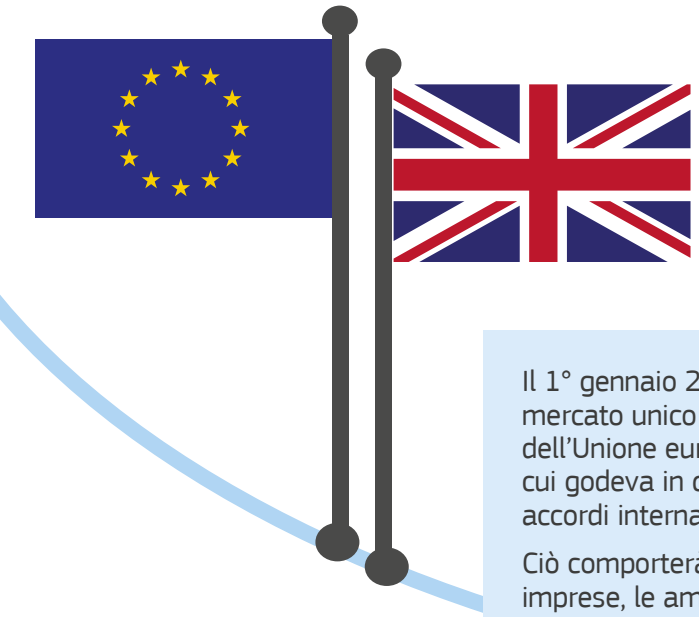

Il 1° gennaio 2021 il Regno Unito, in virtù di una decisione propria, uscirà dal mercato unico e dall'unione doganale dell'UE, abbandonando tutte le politiche dell'Unione europea. Perderà di conseguenza tutti i diritti e tutti i benefici di cui godeva in quanto Stato membro dell'UE e non sarà più contemplato negli accordi internazionali dell'UE.

Ciò comporterà cambiamenti di vasta portata, che interesseranno i cittadini, le imprese, le amministrazioni pubbliche e i portatori di interessi tanto dell'UE che del Regno Unito.

Per contenere per quanto possibile le difficoltà, l'UE e il Regno Unito hanno trascorso l'ultimo anno a negoziare i termini di un nuovo "accordo sugli scambi e la cooperazione" che ne disciplini le future relazioni, ora che il Regno Unito è un paese terzo.

Il 24 dicembre 2020, fra i negoziatori delle due parti è stato raggiunto un accordo di massima. Le due parti procederanno ora alla firma e alla ratifica dell'accordo, conformemente alle rispettive norme e procedure, con l'obiettivo di renderlo applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Che cosa cambia il 1° gennaio 2021?

Anche con il nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, molto cambierà dal 1° gennaio 2021. In quella data il Regno Unito lascerà il mercato unico e l'unione doganale dell'UE, abbandonando gli accordi internazionali e tutte le politiche dell'Unione europea. Sarà così posta fine alla libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali con l'UE.

L'UE e il Regno Unito formeranno **due mercati separati**, due distinti spazi normativi e giuridici. In questo modo saranno ripristinate barriere - sia commerciali, per beni e servizi, sia per la mobilità e gli scambi transfrontalieri - che per decenni erano state eliminate. Queste barriere si frapporranno agli scambi in entrambe le direzioni, interessando le pubbliche amministrazioni, le imprese, i cittadini e i portatori di interessi di entrambe le parti.

Per aiutare questa grande platea a prepararsi a tali **cambiamenti inevitabili**, la Commissione ha pubblicato orientamenti dettagliati in una comunicazione sui preparativi, adottata il 9 luglio 2020 e accompagnata da oltre 90 avvisi settoriali, disponibili **qui**.

Dicembre 2020

Esempi di cambiamenti inevitabili dal 1° gennaio 2021

- **Avrà fine la libera circolazione delle persone**: i cittadini britannici non saranno più liberi di lavorare, studiare, avviare un'impresa o vivere nell'UE. Per i soggiorni di lunga durata nell'UE avranno bisogno di un visto. Ci saranno controlli alle frontiere, dovranno essere timbrati i passaporti e i passaporti UE per gli animali da compagnia non saranno più validi per i residenti nel Regno Unito.
- **Avrà fine la libera circolazione delle merci**: tutte le merci di esportazione britanniche che entreranno nell'UE saranno soggette a verifiche e controlli doganali. Le partite agroalimentari britanniche, che dovranno essere accompagnate da certificati sanitari, saranno sottoposte a controlli sanitari e fitosanitari presso i posti di ispezione frontalieri degli Stati membri. Tutto ciò costerà tempo e denaro alle imprese britanniche.
- **Avrà fine la libera circolazione dei servizi**: i fornitori di servizi del Regno Unito non beneficeranno più del principio del paese di origine. Dovranno rispettare le norme, fra loro anche variabili, di ciascuno Stato membro, oppure trasferirsi nell'UE se vogliono continuare ad operare come fanno oggi. Non vi sarà più il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Le imprese di servizi finanziari del Regno Unito perderanno i relativi diritti di passaporto.

Il nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito. Che cosa è stato concordato

Il 24 dicembre 2020 i negoziatori dell'UE e del Regno Unito hanno raggiunto un **accordo di massima** sul testo di un nuovo **accordo sugli scambi e la cooperazione** per disciplinare le loro relazioni dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE. Le due parti devono ora procedere alla firma e alla ratifica dell'accordo, conformemente alle rispettive norme e procedure, con l'obiettivo di renderlo applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Quantunque **non ripristini certamente il livello di cooperazione che vigeva quando il Regno Unito faceva ancora parte dell'UE**, **il nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito va ben oltre i normali accordi di libero scambio** e costituisce una base solida per preservare la nostra antica amicizia e collaborazione.

Si compone dei seguenti elementi costitutivi:

1. un **accordo di libero scambio** senza precedenti;
2. una **cooperazione ambiziosa in ambito economico, sociale, ambientale e della pesca**;
3. una stretta collaborazione per la **sicurezza dei cittadini**;
4. un quadro di **governance** globale.

Con l'accordo si prende atto del fatto che, abbandonando l'ecosistema dell'UE formato da norme comuni e meccanismi di vigilanza ed esecutivi, il Regno Unito non può più godere dei vantaggi dell'adesione all'Unione europea o del mercato unico.

Tale accordo sancisce quindi **diritti e obblighi** nel pieno rispetto dell'**autonomia normativa e decisionale** di ciascuna parte.

Su richiesta del Regno Unito l'accordo non si applica alla cooperazione in tema di **politica estera, sicurezza esterna e difesa**, anche se tali materie erano state inizialmente comprese nella dichiarazione politica.

Inoltre, l'accordo non contempla decisioni relative alle equivalenze per i servizi finanziari, né decisioni in merito all'adeguatezza del regime di protezione dei dati o alla valutazione del protocollo sanitario e fitosanitario del Regno Unito ai fini dell'inserimento nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare prodotti alimentari nell'UE. Queste sono e resteranno **decisioni unilaterali dell'UE** non negoziabili.

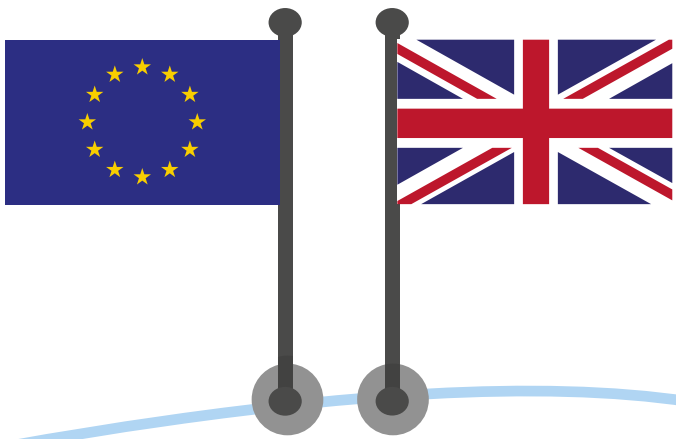

Un accordo, quattro grandi pilastri di cooperazione

Nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito

Commercio, economia, questioni sociali, ambiente e pesca

Commercio libero, equo e sostenibile

- Scambi commerciali, cooperazione doganale e normativa
- Servizi e investimenti
- Commercio digitale, proprietà intellettuale e appalti pubblici
- Regole per la concorrenza leale e la sostenibilità

Connettività, sostenibilità e opportunità condivise

- Trasporti
- Energia
- Pesca e risorse naturali
- Coordinamento della sicurezza sociale
- Programmi dell'Unione
- Cooperazione tematica

Sicurezza dei cittadini

- Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale
- Tutela dei diritti fondamentali e dei dati personali
- Scambio di dati
- Contrasto al riciclaggio di denaro

Possibili misure unilaterali dell'UE

Non negoziabili:

- Decisione sull'adeguatezza della protezione dei dati
- Inserimento del Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi riguardante le norme sanitarie e fitosanitarie
- Equivalenze per i servizi finanziari

Nuovo quadro di governance UE-Regno Unito per una cooperazione duratura

- Valori condivisi ed elementi essenziali
- Consiglio di partenariato
- Meccanismi di risoluzione delle controversie, esecutivi e sanzionatori
- Revisioni periodiche

Commercio libero, equo e sostenibile

Il Regno Unito ha deciso di abbandonare il mercato unico e l'unione doganale. Gli scambi commerciali con l'UE non possono quindi più avere luogo in maniera fluida e automatica come in passato. Con l'accordo UE-Regno Unito, tuttavia, nasce una zona di libero scambio di ambizione inedita, che apporterà benefici significativi a entrambe le parti e godrà di condizioni privilegiate rispetto a quelle dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Si tratta di un accordo all'avanguardia per quanto concerne una politica commerciale moderna e sostenibile. Esso impegna entrambe le parti a rispettare **standard comuni elevati** che garantiscano la tutela del lavoro e degli standard sociali, la protezione dell'ambiente, la lotta al cambiamento climatico, in cui rientra la fissazione del prezzo del carbonio, e la trasparenza fiscale. Reca inoltre i principi, illustrati in dettaglio, che si applicano agli **aiuti di Stato** per impedire a entrambe le parti di concedere sovvenzioni sleali e distorsive dei commerci.

Tali norme e principi sono associati ai **meccanismi interni esecutivi e di risoluzione delle controversie** per fare in modo che le imprese dell'UE e del Regno Unito competano **in condizioni di parità**. Le parti hanno il diritto di adottare misure unilaterali per salvaguardare le rispettive economie da un'eventuale concorrenza sleale dell'altra parte.

L'accordo UE-Regno Unito supera i recenti accordi di libero scambio dell'UE con altri paesi terzi, come il Canada o il Giappone, **non prevedendo tariffe o quote** per nessuna merce. Ciò è particolarmente importante per merci sensibili come i prodotti agricoli e ittici. Ad esempio, senza l'accordo, alle esportazioni di determinate carni o prodotti lattiero-caseari sarebbero state applicate le tariffe previste dall'OMC, superiori al 40 %, o pari al 25 % per il pesce in scatola, in ambedue le direzioni. Per le esportazioni di automobili la tariffa sarebbe stata del 10 %.

Per beneficiare di questo trattamento preferenziale eccezionale in ambito commerciale, le imprese devono dimostrare che i loro prodotti rispettano tutte le prescrizioni relative alle "**regole sull'origine**". In questo modo, le preferenze commerciali concesse ai sensi dell'accordo andranno a vantaggio degli operatori dell'UE e del Regno Unito piuttosto che di quelli di paesi terzi, impedendo l'aggiramento delle norme. Per agevolare l'ottenimento della conformità e ridurre le formalità burocratiche, l'accordo consente agli operatori economici di autocertificare l'origine delle merci e prevede il "cumulo integrale" (vale a dire che gli operatori commerciali possono dare conto non soltanto dei materiali originari utilizzati, ma anche del luogo in cui il prodotto è stato trasformato, se nel Regno Unito o nell'UE).

Le **procedure doganali** saranno semplificate ai sensi dell'accordo, come entrambe le parti hanno convenuto, ad esempio per il riconoscimento reciproco dei programmi per gli operatori di fiducia ("operatori economici autorizzati"). Tuttavia, poiché il Regno Unito ha deciso di abbandonare l'unione doganale, tutte le merci scambiate saranno sottoposte a controlli. Le parti hanno inoltre convenuto di cooperare per il recupero dei dazi doganali e per contrastare le frodi sull'IVA e su altre imposte indirette.

L'accordo eviterà che sorgano inutili **barriere tecniche ai commerci**, ad esempio prevedendo l'autodichiarazione della conformità alle norme per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di interesse reciproco quali automobili e prodotti vinicoli, biologici, farmaceutici e chimici. Tuttavia, tutte le merci britanniche che entreranno nell'UE dovranno continuare a soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in tema di sicurezza alimentare (standard sanitari e fitosanitari ecc.) e dei prodotti.

Per quanto riguarda gli **scambi di servizi**, l'UE e il Regno Unito si sono accordati su un livello di apertura superiore a quello previsto dalle disposizioni dell'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS), ma tenendo comunque conto del fatto che il Regno Unito non beneficerà più della libertà di fornire servizi nell'UE.

Sono stati presi provvedimenti per facilitare i **viaggi d'affari a breve termine e i distaccamenti temporanei di lavoratori altamente qualificati**. I fornitori di servizi dell'UE che intenderanno offrire servizi nel Regno Unito non saranno trattati in modo meno favorevole degli operatori del Regno Unito nei settori contemplati dall'accordo, purché si conformino alle norme del Regno Unito.

Analogamente, i fornitori di servizi del Regno Unito operanti nell'UE dovranno rispettare le norme del paese ospitante in ciascuno Stato membro e non beneficeranno più del principio del paese di origine, del **riconoscimento reciproco** (ad esempio delle qualifiche professionali) o dei **diritti di passaporto** per i servizi finanziari. I fornitori di servizi e gli investitori del Regno Unito possono anche stabilirsi nell'UE per offrire i loro servizi nel mercato unico.

Come da prassi abituale, alcuni settori sono esclusi dall'accordo sui servizi: i servizi pubblici, i servizi di interesse generale, alcuni servizi di trasporto e i servizi **audiovisivi**, questi ultimi a fini di tutela della diversità culturale.

Connettività, pesca, sostenibilità e opportunità condivise

L'accordo UE-Regno Unito prevede anche un'ampia cooperazione economica, sociale e ambientale in settori di interesse comune. Questa cooperazione non replica in alcun modo i vantaggi dell'adesione all'UE, ma permette di ripristinare collegamenti che altrimenti verrebbero meno con l'uscita del Regno Unito a causa della mancanza di soluzioni alternative a livello internazionale.

I **trasporti** rappresentano una fondamentale fonte di benefici economici nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, con circa 210 milioni di passeggeri e 230 milioni di tonnellate di merci trasportate annualmente tra i due partner. L'accordo UE-Regno Unito garantirà la continuità dei collegamenti aerei, stradali e marittimi, assicurando il futuro di tali importanti flussi di trasporto. Un'importante componente dell'accordo sono le disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno Unito avvenga in **condizioni di parità**, garantendo livelli elevati per la sicurezza dei trasporti, i diritti dei lavoratori e dei passeggeri e la tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda i **trasporti aerei**, le compagnie aeree britanniche non saranno più considerate vettori dell'UE, perdendo dunque i loro attuali diritti di traffico nell'UE. I vettori dell'UE e del Regno Unito potranno comunque effettuare trasporti illimitati di passeggeri e merci tra punti dell'UE e punti del Regno Unito ("3ª e 4ª libertà"). Il cosiddetto trasporto supplementare, o "5ª libertà", vale a dire le operazioni di trasporto da e verso paesi terzi (ad esempio Parigi-Londra-New York), sarà possibile se concordato bilateralmente e reciprocamente tra Stati membri e Regno Unito. L'accordo garantisce inoltre la cooperazione in materia di sicurezza e gestione del traffico aereo.

Per quanto riguarda il **trasporto su strada**, i trasportatori dell'UE e del Regno Unito potranno trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro. Saranno inoltre autorizzati ad effettuare due operazioni supplementari all'interno del territorio dell'altra parte, limitando così il rischio di dover tornare indietro senza carico. Tuttavia, per i trasportatori britannici, non più di una di tali operazioni potrà essere un'operazione di cabotaggio. L'accordo prevede inoltre il pieno diritto di transito (ad esempio, il diritto per i trasportatori irlandesi di attraversare il Regno Unito per raggiungere il resto dell'UE).

Nel corso degli anni, grazie agli interconnettori (cavi elettrici e gasdotti) costruiti tra l'UE e il Regno Unito, i due mercati dell'**energia** hanno raggiunto un profondo grado di interconnessione. Il Regno Unito non beneficerà più dei diritti assicurati dal mercato unico, ma grazie ai nuovi accordi commerciali previsti in materia di interconnettori l'accordo UE-Regno Unito agevolerà la continuità dei flussi di energia, essenziali per il funzionamento di entrambe le economie. L'accordo definisce inoltre un ambizioso quadro per la cooperazione in materia di energie rinnovabili e la lotta ai **cambiamenti climatici** (compresa una disposizione che provocherebbe la sospensione dell'accordo se una delle due parti violasse il suo impegno a favore dell'accordo di Parigi sul clima). Un accordo separato prevede inoltre un'ampia cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia **nucleare**.

L'accordo stabilisce nuove disposizioni per la gestione congiunta di oltre 100 stock **ittici** condivisi nelle acque dell'UE e del Regno Unito. In base all'accordo, i pescherecci dell'UE manterranno l'attuale livello di accesso alle acque del Regno Unito per un periodo transitorio di 5 anni e mezzo. Col passare del tempo è prevista poi una riduzione graduale ed equilibrata dei contingenti UE nelle acque del Regno Unito. Una volta scaduto il periodo transitorio, l'UE e il Regno Unito si consulteranno annualmente per accordarsi sulle possibilità di pesca al fine di gestire in maniera sostenibile la pesca e le risorse marine, preservando nel contempo le attività e i mezzi di sostentamento delle comunità di pescatori che dipendono da tali acque e risorse.

L'accordo prevede il proseguimento della partecipazione del Regno Unito ai **programmi di finanziamento dell'UE** mirati a generare vantaggi reciproci nel campo della ricerca e innovazione e dell'esplorazione spaziale. In particolare, sono interessati il programma Orizzonte Europa, il programma Euratom di ricerca e formazione, il centro ITER per i test di fusione, il programma Copernicus nonché i servizi dell'UE di sorveglianza e monitoraggio satellitare (SST).

L'accordo contiene una serie di **misure di coordinamento della sicurezza sociale** volte a tutelare i diritti dei cittadini dell'UE che soggiornano temporaneamente, lavorano o si trasferiscono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che soggiornano temporaneamente, lavorano o si trasferiscono nell'UE dopo il 1° gennaio 2021. Le misure sono riferite a un'ampia gamma di prestazioni, come le pensioni di vecchiaia e di reversibilità, l'assistenza sanitaria (compresa la tessera europea di assicurazione malattia), le prestazioni di prepensionamento, le prestazioni di maternità/paternità legate alla nascita di un figlio o li infortuni sul lavoro.

Un nuovo quadro per la sicurezza dei nostri cittadini

Garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini dell'UE e del Regno Unito rispetto alle minacce comuni e in evoluzione quali la criminalità transfrontaliera e il terrorismo rimane una priorità condivisa, anche se il Regno Unito ha scelto di lasciare l'UE, diventando un paese terzo al di fuori della zona di cooperazione Schengen e quindi a tutti gli effetti esterno anche allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE.

In tale contesto, l'UE e il Regno Unito hanno pertanto convenuto di istituire un **nuovo quadro per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale**, che consenta un'intensa cooperazione tra le autorità nazionali di polizia e giudiziarie e il rapido scambio di dati essenziali.

Qualsiasi stretta e completa cooperazione giudiziaria e di polizia con un paese terzo deve essere accompagnata da solide e durature garanzie riguardo alla **tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone**. L'accordo impegna quindi l'UE, i suoi Stati membri e il Regno Unito a continuare a tutelare ed applicare al proprio interno i diritti fondamentali stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In caso di mancata adesione da parte del Regno Unito, l'UE potrà sospendere la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. L'accordo contiene inoltre l'impegno, da parte dell'UE e del Regno Unito, a mantenere elevati livelli di protezione dei dati. Ciascuna parte sancirà il rispetto di tali livelli da parte dell'altra parte tramite decisioni di adeguatezza prese unilateralmente.

Un'efficace e rapida **condivisione e analisi dei dati** è sempre più fondamentale per le moderne attività di contrasto delle forme più minacciose di criminalità internazionale, del terrorismo e della criminalità informatica. Tuttavia, il Regno Unito non avrà più accesso diretto e in tempo reale alle banche dati sensibili dell'UE che sostengono lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, in quanto tale accesso è fornito solo agli Stati membri e ai paesi strettamente associati che accettano tutti gli obblighi connessi. L'accordo UE-Regno Unito prevede comunque un'ambiziosa intesa volta a garantire uno scambio tempestivo, efficace, efficiente e reciproco dei dati dei passeggeri aerei (noti come codici di prenotazione o PNR), delle informazioni sui precedenti penali e dei dati relativi al DNA, alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli (i cosiddetti "dati Prüm").

L'accordo UE-Regno Unito consentirà un'efficace cooperazione tra il Regno Unito e **Europol e Eurojust**, in linea con le norme per i paesi terzi stabilite dalla legislazione dell'UE. Ciò contribuirà a rendere disponibili risorse adeguate per combattere i reati transfrontalieri gravi.

Inoltre l'accordo consentirà una stretta cooperazione tra le autorità di polizia e giudiziarie dell'UE e del Regno Unito, ad esempio favorendo la **rapida consegna dei criminali** ed evitando lunghe procedure di estradizione grazie a processi semplificati, scadenze rigorose, solide garanzie, diritti procedurali e controlli giudiziari. Questo livello di cooperazione è senza precedenti per un paese terzo non Schengen. In base all'accordo, il Regno Unito o gli Stati membri dell'UE possono tuttavia rifiutare la consegna o chiedere garanzie supplementari in una serie di casi specifici, in particolare nei confronti dei propri cittadini.

Infine, l'accordo UE-Regno Unito prevede la cooperazione nella **lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo**.

Un nuovo quadro di governance UE-Regno Unito per una cooperazione duratura

A fondamento dei nuovi partenariati tra l'UE e il Regno Unito in materia di economia e di sicurezza interna, l'accordo UE-Regno Unito contiene un capitolo dedicato alla governance, che chiarisce con quali modalità l'accordo sarà gestito e controllato. Questo capitolo è stato concepito per essere flessibile e adattabile alle esigenze specifiche che potrebbero emergere nei diversi settori.

In considerazione della portata e della complessità dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, l'UE ha insistito su **un unico quadro di governance** relativo all'accordo nel suo complesso. Si tratta del solo modo per offrire la certezza del diritto alle imprese, ai consumatori e ai cittadini, evitando ulteriori barriere burocratiche dovute al sovrapporsi di strutture parallele.

Un **Consiglio di partenariato** sorveglierà l'attuazione dell'accordo. Composto da rappresentanti dell'UE e del Regno Unito, il Consiglio di partenariato si riunirà in varie formazioni in funzione dell'argomento da discutere. Sarà la sede in cui le parti discuteranno di tutte le questioni che potrebbero insorgere e avrà il potere di adottare decisioni vincolanti. Il Consiglio di partenariato sarà assistito nei suoi lavori da comitati e gruppi di lavoro specializzati.

Se sorge una controversia tra l'UE e il Regno Unito e non è possibile trovare una soluzione, l'accordo prevede la possibilità di istituire un collegio arbitrale indipendente per risolvere la questione mediante una decisione vincolante. Questo **meccanismo orizzontale di risoluzione delle controversie** contempla la maggior parte dei settori dell'accordo, tra cui la parità di condizioni e la pesca.

Lo affiancano solidi e credibili **meccanismi di esecuzione e salvaguardia**, compresa la possibilità di sospendere gli impegni in materia di accesso al mercato, ad esempio reintroducendo tariffe e/o contingenti nel settore interessato. Entrambe le parti potranno inoltre adottare misure di ritorsione qualora l'altra parte non si conformi alle decisioni del collegio arbitrale. Ad esempio, una violazione di una parte relativa a un settore economico specifico consentirà all'altra parte di adottare misure di ritorsione in altri settori economici. Infine, qualsiasi violazione sostanziale degli obblighi sanciti come "elementi essenziali" dell'accordo (lotta ai cambiamenti climatici, rispetto dei valori democratici e dei diritti fondamentali, non proliferazione) può determinare la sospensione o la risoluzione di tutto o di parte dell'accordo UE-Regno Unito.

Contesto

Il 23 giugno 2016 il Regno Unito ha tenuto un referendum in cui la maggioranza dei votanti si è espressa per l'uscita dall'Unione europea (51,9 % a favore del recesso e 48,1 % per rimanere nell'UE). Dopo tre anni di negoziati, l'UE e il Regno Unito hanno concordato un accordo di recesso che stabilisce le condizioni per un'uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione europea e garantisce la certezza del diritto in settori importanti, fra cui la tutela dei diritti dei cittadini, l'assenza di una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda e la liquidazione finanziaria.

L'accordo di recesso è entrato in vigore il **1° febbraio 2020**, data dalla quale **il Regno Unito non fa più parte dell'UE**. Tuttavia l'accordo di recesso prevedeva un **periodo di transizione**, in base al quale il diritto dell'Unione avrebbe continuato ad applicarsi al Regno Unito fino al 31 dicembre 2020. L'UE e il Regno Unito hanno utilizzato tale periodo di *status quo* al fine di negoziare un partenariato per il futuro.

Da parte dell'UE, i negoziati sono stati condotti dal **capo negoziatore della Commissione europea** Michel Barnier e dalla task force per le relazioni con il Regno Unito (UKTF), sulla base di un mandato negoziale stabilito dal Consiglio, con il sostegno del Parlamento europeo.

Nel corso dei negoziati la Commissione europea ha assicurato un processo estremamente **trasparente e inclusivo**, svolgendo periodicamente riunioni con i 27 **Stati membri** dell'UE, con **il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali** nonché con gli organi consultivi dell'UE, **i portatori di interessi e** la società civile, e pubblicando sul proprio sito web tutti i documenti attinenti ai negoziati.

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

© Unione europea, 2020

Riutilizzo autorizzato con indicazione della fonte e delle eventuali modifiche (licenza Creative Commons Attribution 4.0 International). Per utilizzare o riprodurre materiale non di proprietà dell'UE, rivolgersi direttamente ai titolari dei diritti.

Tutte le immagini © Unione europea, salvo diversa indicazione.

Print ISBN 978-92-76-27063-8 doi:10.2775/414092 KA-06-20-104-IT-C
PDF ISBN 978-92-76-27040-9 doi:10.2775/150054 KA-06-20-104-IT-N